



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza n. 160 del 23/06/2021 – 22/07/2021</b> <b>Udienza pubblica del 22/06/2021</b>
<b>Massima 1:</b>	<p><b>Titolo</b> Paesaggio - Norme della Regione Siciliana - Individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata - Semplificazioni procedurali - Conclusione del procedimento autorizzatorio semplificato con provvedimento amministrativo adottato entro il termine tassativo di sessanta giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'Amministrazione procedente - Formazione del silenzio assenso decorsi sessanta giorni senza l'adozione del provvedimento richiesto da parte della Soprintendenza ai beni culturali e ambientali - Illegittimità</p> <p><b>Testo</b> E' dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 8, comma 6, della legge della Regione Siciliana 6 maggio 2019, n. 5 (Individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), in riferimento all'art.14 dello Statuto della Regione Siciliana. Tale disposizione prevede che il procedimento autorizzatorio semplificato si debba concludere con un provvedimento entro il termine tassativo di 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione procedente e che, trascorso infruttuosamente tale termine senza che la Soprintendenza abbia adottato il provvedimento richiesto, si forma il "silenzio-assenso". Occorre osservare, però, come l'art. 146 del Codice dei Beni culturali escluda il silenzio assenso per i provvedimenti in materia di tutela del paesaggio, prevedendo, invece, al comma 10, appositi rimedi sostitutivi in caso di inerzia dell'amministrazione procedente. Tale esclusione, inoltre, si pone in linea da quanto previsto dall'art. 20, comma 4, della legge n. 241/1990 che vieta la formazione "per silentium" del provvedimento conclusivo nei procedimenti implicanti la tutela di interessi sensibili. La regione Siciliana, introducendo una regola contrastante con una norma fondamentale di riforma economico-sociale della legislazione statale, ha oltrepassato i limiti della propria competenza primaria in materia di tutela del paesaggio e, pertanto, deve dichiararsene l'illegittimità.</p>
<b>NOTE:</b>	<b>Atti oggetto del giudizio</b> Art. 8, comma 6, della legge della Regione Siciliana 6 maggio 2019, n. 5



	<p><b>Parametri costituzionali</b> Art. 14, lettera n), dello Statuto della Regione Siciliana</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b> Articoli 146 e 149 del d.lgs. n. 204 del 2004 (Codice dei Beni Culturali); Art. 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.</p>
<b>Massima 2:</b>	<p><b>Titolo</b> Paesaggio - Norme della Regione Siciliana - Individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata - Specificazioni e rettificazioni - Possibilità per l'Assessore regionale per i Beni Culturali e l'Identità siciliana di apportare con proprio decreto specificazioni e rettificazioni agli elenchi di cui agli allegati "A" e "B" per esigenze tecniche e applicative - Possibilità di variazione alla documentazione richiesta ai fini dell'autorizzazione semplificata e al correlato modulo di cui all'allegato "D" – Non fondatezza.</p> <p><b>Testo</b> Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge della Regione Siciliana 6 maggio 2019, n. 5 promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonché all'art. 14, lettera n), dello Statuto della Regione Sicilia. La norma impugnata attribuisce all'Assessore regionale per i Beni Culturali e l'Identità siciliana il potere di apportare, con proprio decreto, specificazioni e rettificazioni agli elenchi di cui agli allegati A e B (inerenti ad interventi di lieve entità ed alla relazione paesaggistica semplificata), fondate su esigenze tecniche ed applicative, nonché variazioni alla documentazione richiesta ai fini dell'autorizzazione semplificata ed al correlato modello di cui all'allegato D della legge in questione. Tali allegati coincidono, per articolazione e contenuto, a quelli previsti dal DPR n. 31 del 2017, che attribuisce al Ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo (ora Ministro della cultura), il potere di specificarli e rettificarli, nonché di prevedere variazioni alla documentazione richiesta. Al contrario di ciò che accade per il procedimento autorizzativo, i cui caratteri, criteri e svolgimento sono tassativamente definiti in modo vincolante da leggi statali (aventi natura di norme fondamentali di riforma economico-sociale), lo stesso non può dirsi per quanto attiene all'individuazione dell'organo competente ad esercitare il potere di specificazione e rettificazione. La Regione Siciliana, pertanto, ha agito nel legittimo esercizio della sua potestà legislativa in materia di tutela del paesaggio poiché si è solo limitata ad indicare l'organo chiamato ad esprimere il tale previsto potere, in conformità con il proprio assetto organizzativo che prevede come le competenze degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di Beni Culturali ed ambientali siano esercitate dall'Assessore regionale dei Beni Culturali ed ambientali e della Pubblica Istruzione (adesso Assessore dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana).</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b> Art. 13 della legge della Regione Siciliana 6 maggio 2019, n. 5</p>



<p><b>Parametri costituzionali</b></p> <p>Artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione ; Art. 14, lettera n), dello Statuto della Regione Sicilia.</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b></p> <p>Art. 18 ed Allegati A – B e D, del DPR n. 31 del 2017; Art. 3, della legge della Regione Siciliana n. 80 del 1977.</p>
---

**Redattore: Dott.ssa Maria Laura Nantista**

**Visto: Avv. Bologna**

